

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3199

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(FANFANI)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MAMMÌ)

—

Disposizioni per la determinazione di coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17

Presentato il 30 settembre 1988

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge n. 362 del 23 agosto 1988, recante nuove norme in materia di bilancio e di contabilità di Stato, nel disegnare un diverso e più articolato processo di formazione della decisione annuale di bilancio, rispetto alle prescrizioni della legge n. 468 del 1978, fra l'altro, oltre a disciplinare rigorosamente l'ambito contenutistico della legge finanziaria, ha espressamente

previsto che la manovra di finanza pubblica di ciascun anno si possa completare attraverso disegni di legge funzionalmente collegati.

Le disposizioni che delineano questo nuovo snodo procedurale della manovra di finanza pubblica raccolgono l'esigenza, ormai comunemente avvertita, di collegare l'insieme delle misure di mero impatto finanziario che si rendono annual-

mente necessarie al fine di ricondurre gli andamenti tendenziali di entrata e di spesa entro il quadro programmato di compatibilità, con un complesso di azioni finalizzate alla revisione normativa di istituti e meccanismi da cui tali andamenti direttamente o indirettamente derivano.

In questo senso, l'evoluzione legislativa di recente intervenuta si ricollega strettamente, raccogliendone le motivazioni di fondo, alle innovazioni metodologiche che hanno formato oggetto di prime sperimentazioni, peraltro naufragate nelle medesime difficoltà, che hanno caratterizzato l'iter parlamentare di approvazione della legge finanziaria in sede di impostazione dei documenti di bilancio per gli anni 1987 e 1988.

Le ragioni di questa più complessa configurazione della annuale manovra di finanza pubblica risiedono nell'acquisita consapevolezza che mantenere il processo decisionale di bilancio entro i limiti di una programmazione di natura puramente finanziaria costituisce un modo riduttivo, e molto spesso improduttivo, di affrontare il nodo dell'espansione crescente e non agevolmente governabile della spesa pubblica.

La capacità di controllo dell'evoluzione delle grandezze finanziarie passa necessariamente anche attraverso una attività di serrata revisione critica delle modalità e dei presupposti stessi dell'intervento pubblico che quell'evoluzione concorrono a determinare.

A quest'esigenza intende far fronte il presente disegno di legge — unitamente alle altre iniziative settoriali che contestualmente vengono proposte al Parlamento — prospettando una serie di misure, strumentalmente distinte ma funzionalmente collegate alla legge di bilancio e alla legge finanziaria, che recepiscono le indicazioni metodologiche al riguardo fornite dalla legge n. 362 del 1988, ricollegandosi, per ciò che attiene ai criteri e agli obiettivi sostanziali, ai contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria predisposto dal Governo ed approvato mesi addietro dalle Camere.

Al fine di consentire una valutazione complessiva ed unitaria degli effetti finanziari destinati a prodursi in attuazione di questa e delle altre iniziative di legge collegate alla manovra di finanza pubblica, nel prospetto seguente viene fornito un quadro d'insieme delle minori spese o delle maggiori entrate conseguibili, in relazione alle singole misure proposte, con distinta indicazione degli effetti già scontati nei documenti di bilancio per l'anno 1989 e di quelli che potranno essere contabilizzati nel bilancio dello Stato solo a seguito dell'approvazione dei corrispondenti provvedimenti legislativi.

EFFETTI FINANZIARI

	Già scontati in bilancio o in legge fi- nanziaria	Da acquisire dopo l'ap- provazione legislativa
(miliardi di lire)		
1 - Norme in materia di entrate tributarie	5.950	4.750
2 - Norme in materia di trasporti e di concessioni marittime:		
a) Riduzione fondo ripiano disavanzi trasporti pubblici locali	—	400
b) Riduzione sovvenzione società marittime di preminente interesse nazionale	—	100
c) Aumento canoni demanio marittimo	—	50
d) Riduzione sovvenzione di equilibrio Azienda nazionale assistenza al volo (A-NAV)	100	—
3 - Contenimento spesa sanitaria	5.000 (a)	—
4 - Misure contro l'evasione contributiva e fiscalizzazione degli oneri sociali:		
a) Fiscalizzazione	1.500	—
b) Recupero contributi ...	5.000 (b)	—

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue.

	Già scontati in bilancio o in legge fi- nanziaria	Da acquisire dopo l'ap- provazione legislativa
(miliardi di lire)		
5 - Autonomia impositiva enti locali	500 (c)	—
6 - Norme in materia di fi- nanza delle regioni ordi- narie e a statuto spe- ciale	800 (d)	—
7 - Disposizioni in materia di pubblico impiego	500	—
8 - Disposizioni in materia di finanza pubblica:		
a) graduale parificazione contributi previden- ziali personale del settore pubblico a quello del settore pri- vato	—	110 (e)
b) Totocalcio	—	150 (f)
9 - Disposizioni per lo spet- tacolo	100	—

a) Rispetto ad un volume tendenziale del Fondo sanitario nazionale di lire 65.000 miliardi, successivamente riconsiderato dal Ministero della sanità. Il volume del Fondo è attualmente previsto in lire 59.600 miliardi in termini di competenza, comprensivo dell'onere per i rinnovi contrattuali del personale del comparto, nonché del rinnovo delle convenzioni e degli oneri scaturenti dalla approvazione del Piano sanitario nazionale.

b) L'economia si rinviene a livello di fabbisogno di cassa del settore statale. Il fabbisogno INPS è stato collocato a lire 37.500 miliardi, rispetto ad un tendenziale di lire 42.500 miliardi. Da notare inoltre che 1.200 dei 5.000 miliardi sopra indicati provengono dalle maggiori contribuzioni ex articolo 21, c. 5, legge n. 67 del 1988.

c) Minori trasferimenti agli enti locali in conseguenza della maggiore capacità impositiva.

d) A livello di fabbisogno di cassa del settore statale.

e) Di cui 50 miliardi solo a livello di stima di fabbisogno per i riflessi positivi sulla tesoreria statale per il maggiore afflusso di contributi alla CPDEL.

f) Per diversa ripartizione proventi Totocalcio.

fine di offrire alle Commissioni parlamentari che sono chiamate a valutare ed approvare i distinti disegni di legge, che costituiscono i cosiddetti provvedimenti collegati, un quadro complessivo dell'intera manovra ad essi demandata.

Per questo motivo, si è ritenuto che ciascuna specifica relazione esplicativa delle varie normative proposte fosse preceduta dalla esposizione organica dei loro effetti finanziari globalmente considerati.

Ciò premesso, per quanto attiene alle norme contenute nel presente disegno di legge si specifica quanto segue.

Il regime forfetario, introdotto per il triennio 1985-1987 con il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e prorogato per l'anno 1988, con il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, era stato istituito per un tempo limitato in previsione della emanazione di una nuova disciplina organica volta, da un lato, ad assicurare una maggiore fedeltà da parte dei contribuenti interessati — anche attraverso una più incisiva azione dell'Amministrazione finanziaria — e, dall'altro, a consentire una semplificazione degli adempimenti e degli obblighi per la vasta platea dei soggetti interessati.

La normativa, infatti, si dirigeva alle imprese di minore entità (con ricavi non superiori a 780 milioni di lire) tenute a contabilità di tipo semplificato e agli esercenti arti e professioni, consentendo la determinazione del reddito e dell'IVA dovuta mediante riconoscimento forfetario di taluni costi e detrazioni.

La nuova disciplina, prevista dal disegno di legge recante la semplificazione della contabilità nonché la determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto per talune categorie di contribuenti, recentemente approvato dal Governo e sottoposto all'esame del Parlamento, partendo da tali premesse, ha stabilito, in relazione a precisi elementi di riferimento, obblighi contabili opportunamente semplificati e modalità di determinazione dei redditi e delle basi

Le indicazioni che precedono intendono dare compiuta risposta alla prescrizione dell'articolo 3, comma 2, della più volte richiamata legge n. 362 del 1988, al

imponibili dell'IVA coerenti con la tipologia dei contribuenti interessati.

Il regime forfetario è infatti ora prefissurato limitatamente ai soggetti (imprese e professionisti) con ricavi inferiori a 36 milioni di lire ed è stato ulteriormente semplificato riassumendo in un'unica percentuale di redditività, le detrazioni forfetarie ed analitiche consentite dal decreto-legge n. 853 del 1984 e dalla relativa legge di conversione. La percentuale è naturalmente differenziata per le singole categorie di imprenditori e professionisti. Per quanto riguarda le imprese con ricavi compresi tra 36 e 300 milioni di lire, mentre è previsto che corrispondano l'IVA secondo i criteri normalmente applicati (che comportano alcuni alleggerimenti contabili e la trimestralità dei versamenti), per le imposte sui redditi è previsto che, a fronte della modalità ordinaria — che richiede la formazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite — debbono tenere una contabilità semplificata che si sostanzia nella tenuta dei registri IVA arricchiti degli elementi necessari alla determinazione del reddito e nell'indicazione, con i relativi valori e quantità, delle giacenze di magazzino. Ciò consente di effettuare la quantificazione del reddito secondo corretti criteri economici di competenza, senza gravare sulle imprese con oneri di tenuta della contabilità non proporzionati alle entità aziendali in questione. Se l'ammontare dei ricavi supera 300 milioni di lire è prevista infine l'applicazione delle ordinarie regole di determinazione reddituale e sono quindi prescritti i normali adempimenti contabili.

A fronte del quadro delineato nel disegno di legge sopra richiamato l'azione dell'Amministrazione e il conseguimento di una maggiore fedeltà nel comportamento dei contribuenti risultano rafforzati da due elementi peculiari: la previsione di indici di riscontro e di indici presuntivi di ricavi e la conseguente più ampia possibilità di ricorso all'accertamento di tipo induttivo. Gli indici di riscontro la cui predisposizione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista

entro il 31 marzo 1989, si basano su elementi e dati intrinseci alle imprese e, tenendo conto del settore in cui queste svolgono la loro attività, mirano ad identificare rapporti ed elementi che consentono appunto il riscontro delle situazioni reddituali evidenziate con parametri tipici della categoria di appartenenza dell'impresa.

Gli indici presuntivi, tenendo conto anche dei suindicati elementi, perseguono invece la specifica finalità di consentire una ricostruzione e un controllo dei ricavi e dei corrispettivi e quindi di rendere possibili efficaci accertamenti di tipo induttivo nei confronti dei soggetti tenuti alla contabilità semplificata. Gli stessi indici consentono altresì di quantificare reddito e corrispettivi di operazioni imponibili per categorie omogenee di soggetti assicurando, con il supporto delle tecnologie informatiche, efficienza ed incisività nell'azione di controllo degli uffici.

Va da sé che l'elaborazione di tutti gli indici, sia di riscontro che presuntivi, richiede l'acquisizione di numerosi dati da parte dell'Amministrazione, sia attraverso l'esame delle dichiarazioni, sia mediante l'attività di rettifica ed accertamento, sia infine con il ricorso alle richieste appositamente rivolte ai contribuenti o ad enti e altri soggetti.

Allo scopo di avviare, in un quadro di certezza in ordine ai rapporti tributari pendenti, il nuovo sistema sopra ricordato, il presente disegno di legge persegue due finalità fondamentali.

La prima riguarda la predisposizione e la pubblicazione, entro il mese di luglio del 1989 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, con riferimento all'anno 1988, recherà gli indici presuntivi di reddito e la relativa quantificazione per singoli settori di attività e per le varie tipologie di impresa. La pubblicazione dei predetti indici — che permettono di valutare altresì la posizione dei contribuenti anche per gli anni 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, per i quali sono tuttora pendenti i termini per la effettuazione degli accertamenti — consente il raggiungimento della seconda finalità

consistente nella possibilità offerta, ai soggetti che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime forfetario previsto dal decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985, di presentare dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo e di impresa conformandosi ai parametri indicati dagli indici reddituali.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata per tutte le annualità per le quali non sia intervenuto accertamento definitivo e riguarda sia le imposte sul reddito che l'imposta sul valore aggiunto.

La dichiarazione sostitutiva unica per i redditi di impresa o di lavoro autonomo e per l'IVA dovrà presentarsi entro il mese di settembre 1989; naturalmente, mentre per le imposte sul reddito la integrazione è consentita solo per i redditi di impresa e di lavoro autonomo, per l'IVA essa definisce l'intero rapporto con il contribuente. Date le peculiarità delle disposizioni proposte, ai fini delle imposte sui redditi viene richiesto, al contribuente che si avvale della predetta facoltà, il pagamento di una somma (comprensiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi) pari al 25 per cento dei redditi o dei maggiori redditi dichiarati con la dichiarazione sostitutiva dalle imprese e al 20 per cento di quelli dichiarati dagli esercenti arti e professioni (questi ultimi come è noto non sono soggetti all'imposta locale sui redditi). Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto dovuta dai contribuenti predetti, il disegno di legge in rassegna richiede, per ciascuno degli anni, il pagamento di una somma pari al 20 per cento dei maggiori redditi dichiarati nella dichiarazione sostitutiva. Per l'ipotesi in cui sia intervenuto accertamento, ovviamente non divenuto definitivo, la base di computo è costituita dal 50 per cento del reddito o del maggior reddito accertato che in tale misura concorrerà a formare il reddito complessivo imponibile. Per quanto riguarda i tempi dei versamenti, il contribuente, contestualmente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva dovrà versare il 40 per cento delle

somme dovute in luogo delle imposte sul reddito e il 40 per cento di quelle dovute ai fini dell'IVA; il residuo deve essere versato in due rate del 30 per cento ciascuna nel mese di aprile degli anni 1990 e 1991. Il versamento potrà effettuarsi direttamente, con delega, alle aziende di credito o all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Il provvedimento prevede che in ogni caso i versamenti non devono essere inferiori all'importo annuo minimo di lire 1 milione per gli esercenti imprese commerciali e di lire 800 mila per gli esercenti arti e professioni. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dovuto per ciascun anno non può essere inferiore a lire 500 mila.

La previsione di importi minimi da versare persegue una duplice finalità: evitare la presentazione di dichiarazioni con versamenti di importi irrisori tali da non giustificare neppure « i costi » amministrativi di gestione e di avere un parametro di riferimento per l'ipotesi in cui per un dato anno la dichiarazione dei redditi evidenzia perdite.

Il provvedimento contiene anche la previsione di importi massimi (nella misura annua fissata in lire 6 milioni per il reddito di impresa, in lire 4 milioni e 500 mila per il reddito dei professionisti e in lire 3 milioni per l'IVA). La domanda sostitutiva può altresì riguardare anni per i quali la dichiarazione è stata omessa e in tal caso gli importi dovuti sono quelli massimi opportunamente maggiorati.

Al contribuente che intenda avvalersi delle disposizioni illustrate non si applicano le pene pecuniarie e le altre sanzioni amministrative per le irregolarità, anche formali, pregresse; egli potrà così, fin dall'inizio, conformarsi correttamente al nuovo e più rigoroso sistema impositivo e l'Amministrazione, d'altra parte, sarà messa in grado, recuperando risorse qualificate da dedicare ai controlli, di concentrare i propri accertamenti sui soggetti e sulle situazioni di maggiore rilevanza.

Il provvedimento può interessare circa 3 milioni di contribuenti che nell'anno

1988 si sono avvalsi del regime di determinazione del reddito e dell'IVA previsto dal decreto-legge n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 1985; è evidente che la possibilità offerta dal provvedimento in rassegna di sostituire agli importi dei redditi dichiarati nelle dichiarazioni relative agli anni dal 1983 al 1988, quelli maggiori risultanti dall'applicazione dei coefficienti presuntivi, sarà in concreto utilizzata sulla base di valutazioni soggettive rispetto alle

quali assumono rilevanza anche l'entità degli importi minimi e massimi indicati nel provvedimento.

La previsione di maggior gettito pertanto non può essere effettuata che con approssimazione caratterizzata da criteri prudenziali: su tali criteri è dato prevedere che il maggior gettito potrà raggiungere complessivamente l'importo di lire 11.000 miliardi, dei quali lire 4.600 miliardi nell'anno 1989 e lire 3.450 miliardi in ciascuno degli anni 1990 e 1991.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. I contribuenti che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono presentare dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo e di impresa per tutti i periodi di imposta relativi agli anni dal 1983 al 1988 per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo. La disposizione non si applica ai soggetti che hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito.

2. L'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa da indicare nella dichiarazione sostitutiva non può essere inferiore per ciascun anno a quello risultante dall'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito determinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale* entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti di riscontro che verranno stabiliti entro il 31 marzo dello stesso anno e, in relazione al tipo di attività, di uno o più dei seguenti elementi: dimensione e ubicazione dei locali destinati all'esercizio; altri beni strumentali impiegati; numero, qualità e retribuzioni degli addetti; acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci; consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili; assicurazioni stipulate nonché altri elementi espressamente previsti anche per singole categorie economiche.

3. Sull'ammontare dei maggiori redditi dichiarati è dovuta una somma sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui red-

diti pari al 25 per cento da parte degli esercenti imprese commerciali e al 20 per cento da parte degli esercenti arti e professioni.

4. L'importo dovuto per ciascun anno, anche se chiuso in perdita, non può essere inferiore a lire 1 milione per gli esercenti imprese commerciali ed a lire 800 mila per gli esercenti arti e professioni e non può essere superiore, rispettivamente, a lire sei milioni e a lire quattro milioni e cinquecentomila.

5. Se per gli anni indicati nel comma 1 la dichiarazione è stata omessa o se presentata, non sono stati indicati i redditi di lavoro autonomo e di impresa, sono dovuti, per ciascun anno, gli importi massimi previsti nel comma 4 maggiorati del 15 per cento. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se la dichiarazione che comprende redditi di lavoro autonomo e di impresa è stata presentata entro il 30 settembre 1988 gli importi di cui ai commi 3 e 4 sono maggiorati del 10 per cento; se è stata presentata oltre tale data resta ferma la maggiorazione del 15 per cento.

6. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva è presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ha effetti liberatori anche per i soci, associati o partecipanti.

7. Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio non definitivo concernente i redditi di impresa e di lavoro autonomo di cui al comma 1, la dichiarazione sostitutiva comporta accettazione del 50 per cento del reddito o del maggior reddito accertato; il giudizio prosegue limitatamente agli altri elementi della controversia. Se per i predetti redditi l'accertamento in rettifica comporta solamente riduzione di perdite, sono dovuti gli importi minimi di cui al comma 4.

ART. 2.

1. I contribuenti che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 1 sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli anni dal 1983 al 1988 per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo ed a versare per ciascuno di detti anni un importo risultante dall'applicazione, sui maggiori redditi dichiarati, della percentuale del 20 per cento. L'ammontare dovuto per ciascun anno non può essere in ogni caso inferiore a lire cinquecentomila né superiore a lire tre milioni; se è stata omessa la dichiarazione annuale per uno o più anni l'importo minimo è elevato a lire tre milioni per ciascun anno.

2. Per i periodi di imposta relativamente ai quali è stato notificato accertamento non definitivo, l'importo da indicare nella dichiarazione sostitutiva è pari al 50 per cento della imposta o della maggiore imposta accertata.

3. La dichiarazione sostitutiva deve comprendere anche gli anni per i quali è intervenuto accertamento definitivo per i redditi di lavoro autonomo e di impresa; in tal caso la percentuale del 20 per cento è applicata sull'ammontare del maggior reddito definitivamente accertato ridotto al 50 per cento.

ART. 3.

1. La dichiarazione sostitutiva, unica per le imposte sul reddito e per l'imposta sul valore aggiunto, è irrevocabile e deve comprendere, a pena di nullità, tutti gli anni indicati negli articoli 1 e 2; la dichiarazione può comprendere anche gli anni per i quali è stato notificato accertamento non definitivo. Essa deve essere redatta in duplice esemplare su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e spedita mediante raccomandata, nel periodo dal 1° al 30 settembre 1989, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro

di servizio competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di presentazione e di trasmissione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di uno degli esemplari.

ART. 4.

1. Le somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 in base alla dichiarazione sostitutiva, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui al comma 3.

2. I versamenti delle somme dovute devono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva e per la differenza, in due rate uguali, senza applicazione di interessi, nel mese di aprile degli anni 1990 e 1991.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi, a norma delle disposizioni vigenti, mediante versamento diretto con delega alle aziende di credito o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento della delega, quelle di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per la esecuzione dei versamenti in tesoreria e della trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, delle dichiarazioni sostitutive ai fini delle imposte sul reddito ed alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi, provvedono gli uffici delle imposte dirette o i Centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo

comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 1 provvedono gli uffici delle imposte dirette che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte dirette o dal Centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

5. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.

6. Le somme dovute a seguito della dichiarazione sostitutiva non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 5.

1. L'ammontare complessivo dell'importo dovuto, determinato a norma dell'articolo 2, deve essere versato, senza applicazioni di interessi, in ragione del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva e, per la differenza, in due rate uguali, senza applicazione di interessi, nel mese di aprile degli anni 1990 e 1991.

2. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, e gli estremi delle attestazioni di versamento devono essere annotati a norma del primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. In caso di mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 6.

1. I giudizi in corso relativi agli accertamenti di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 2 dell'articolo 2, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi sino al 30 settembre 1989; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte del contribuente, di copia anche fotostatica della dichiarazione sostitutiva e della ricevuta o di altro documento dell'Amministrazione postale comprovante la consegna della raccomandata di trasmissione. A seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolare liquidazione dell'imposta i giudizi sospesi si estinguono ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, per le imposte sul reddito, limitatamente alla parte concernente i redditi di lavoro autonomo e di impresa oggetto della predetta dichiarazione.

ART. 7.

1. I termini per l'accertamento previsti in materia di imposta sul valore aggiunto che scadono il 31 dicembre 1988 sono prorogati di un anno, relativamente ai contribuenti di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 8.

1. Gli imponibili e le imposte sul reddito definiti ai sensi della presente legge non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tar-

diva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi di impresa e di lavoro autonomo. Sugli importi risultanti dalla definizione non sono dovuti interessi e soprattasse.

2. Le sanzioni amministrative, diverse dalle pene pecuniarie e dalle soprattasse di cui al comma 1, relative alle violazioni anche formali concernenti il reddito di impresa e di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto, non si applicano relativamente alle annualità definite ai sensi della presente legge.

ART. 9.

1. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui alla presente legge. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

2. I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni della presente legge per l'anno 1989 ed esercizi successivi sono riservati al bilancio dello Stato e sono destinati alla copertura delle minori entrate derivanti dal provvedimento concernente la revisione delle aliquote e l'aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.